DeJure
Banche dati editoriali GFL

SENTENZA

Tribunale sez. X - Milano, 24/04/2024, n. 4505

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Decima Sezione Civile

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Marco Carbonaro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G. 39899/2020

avente ad oggetto: responsabilità da circolazione stradale

promosso da:

S.A. (C.F. (omissis)), con il patrocinio dell'avv. RICATTI RUGGIERO, elettivamente domiciliato in VIA MONTEBELLO, 24 MILANO presso il difensore avv. RICATTI RUGGIERO

parte attrice

contro

ALLIANZ SPA (C.F. (omissis)), con il patrocinio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA PASSIONE, 8 MILANO presso il difensore avv. MOIRAGHI MARCO

P.M. (C.F. (omissis)), N.M. (C.F. (omissis)), convenuti contumaci

parte convenuta

CONCLUSIONI

Parte attrice

Come da foglio di p.c. depositato il 29.11.2023 e richiamato all'udienza del 20.12.2023.

Parte convenuta Allianz

Come da foglio di p.c. depositato il 20.12.2023 e richiamato all'udienza del 20.12.2023.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U. 9936/2014; Cass. 17214/2016).

S.A., dopo aver esposto che, in data 07.08.2019 in Alcamo, alla guida dell'autoveicolo tg. (omissis), veniva urtato dal veicolo tg. (omissis), che procedeva nel senso opposto e aveva invaso la corsia di marcia dell'attore, e si procurava lesioni a causa del sinistro, conveniva in giudizio, avanti a questo Tribunale, P.M., N.M. – rispettivamente conducente e proprietario del predetto veicolo tg. (omissis) – nonché, ai sensi dell'art. 149 cod. ass., Allianz SpA (assicuratore del veicolo (omissis) a bordo del quale si trovava l'attore stesso) chiedendo la condanna della sola Allianz al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, che quantificava in circa 32.000 euro.

Nella contumacia di P.M. e N.M., nonostante regolare notifica, si costituiva invece Allianz SpA che allegava di aver trasmesso nel luglio 2020 all'attore assegno di 1.400 euro, tuttavia restituito, e chiedeva rigettarsi le domande tutte di parte attrice o, in subordine, liquidarsi il danno patito in misura inferiore secondo giustizia.

Espletata CTU medico legale sulla persona dell'attore, con relazione a firma dott. Roberto Rossetti dell'8 luglio 2022, la causa, riassegnata nuovamente a questo Giudice in data 01.09.2023, al termine di periodo annuale di esonero dalle funzioni giurisdizionali per attività internazionale, veniva trattenuta a decisione all'udienza del 20.12.2023 sulle conclusioni richiamate in epigrafe.

Con ordinanza del 3 aprile 2024, questo Giudice sottoponeva al contraddittorio delle parti la questione, rilevata d'ufficio, se il domandato danno patrimoniale da lucro cessante, per asserita impossibilità di lavorare nel tempo successivo al sinistro, rientrasse o meno nel novero delle voci di danno che possono essere domandate con la procedura di “risarcimento diretto” ai sensi dell'art. 149 cod. ass., atteso che, ai sensi del comma 2 di tale articolo, tale procedura di risarcimento diretto riguarda, oltre ai danni al veicolo e alle cose trasportate, il “danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139”.

Nel termine concesso ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c. le parti depositavano memoria con osservazioni sulla questione e la causa veniva quindi rimessa nuovamente in decisione.

La causa è matura per la decisione e la domanda di parte attrice è fondata nei limiti di cui appresso.

Dal compendio istruttorio in atti è dimostrata la responsabilità esclusiva di P.M. nella causazione del sinistro di cui è causa.

L'attore allega che il M. avrebbe invaso la sua corsia di marcia, di fatto circolando contromano, così scontrandosi con il veicolo condotto dall'attore. Tale ricostruzione trova conferma nel verbale della polizia municipale, in cui gli agenti, richiamando rilievi fotografici e planimetrici, rilevano che il M. circolava contromano al momento dello scontro, tant'è che procedettero poi a sanzionarlo per l'inosservanza dell'articolo 143 comma 11 cod. strada.

Tale ricostruzione non è stata nemmeno contestata specificamente dalla compagnia costituita sicché può ritenersi adeguatamente provata.

L'imprudenza del M. appare di gravità tale da assurgere a fattore causale assorbente ed esclusivo del sinistro, con superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. non emergendo peraltro dagli atti una condotta di guida imprudente dell'attore.

All'accertamento della responsabilità esclusiva del M., consegue l'accoglimento della domanda dell'attore di condanna dell'assicuratore del veicolo a bordo del quale egli stesso si trovava ai sensi dell'art. 149 cod. ass., vertendosi in tema di lesioni “micropermanenti” di cui all'art. 139 cod. ass.

In ordine alla quantificazione del danno risarcibile, il Tribunale osserva quanto segue.

Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale.

Parte attrice lamenta per la prima volta in comparsa conclusionale che il CTU non avrebbe valutato le osservazioni del CTP di parte attrice ma tale eccezione è tardiva ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c. poiché parte attrice avrebbe dovuto eccepire ciò all'udienza successiva al deposito della CTU ma così non ha fatto, nemmeno dolendosi di tale circostanza all'udienza di precisazione delle conclusioni. Parimenti tardivo è il deposito delle osservazioni del CTP insieme alla comparsa conclusionale.

La valutazione del CTU in ogni caso è assai convincente nel quantificare in misura del 3% la menomazione permanente e peraltro la stessa parte attrice mostra di aderire a tale quantificazione (cfr. pag. 6 conclusionale) a dispetto della superiore quantificazione del proprio CTP. Non convincono invece i rilievi del CTP di parte convenuta, in quanto risulta ampiamente provato il trauma cranico commotivo, alla luce della documentata perdita di coscienza dell'attore.

Deve pertanto ritenersi provata la derivazione causale della lesione alla salute lamentata da parte attrice e descritta nella relazione del CTU (politrauma contusivo – rachide cervicale e spalla destra – con sindrome concussiva cerebrale) dal sinistro di cui è causa, alla luce della documentazione medica in atti.

Come dianzi già esposto, si condivide la valutazione tecnica del CTU che ha quantificato nel 3% il grado di invalidità permanente della parte attrice in conseguenza delle lesioni occorse nel sinistro, e in 50 i giorni di inabilità temporanea, di cui 10 di inabilità parziale al 75%, 20 di inabilità parziale al 50% e 20 di inabilità parziale al 25%. Alla luce dell'accertata invalidità permanente in misura inferiore al 9%, trovano applicazione i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 cod. ass, da ultimo aggiornati con D.M. 16 ottobre 2023. Il danno biologico permanente risarcibile ammonta pertanto ad euro 2.655,82, tenuto conto dell'età della parte danneggiata all'epoca del sinistro (53 anni) e del grado di menomazione accertato (3%). Il danno biologico temporaneo risarcibile, invece, ammonta ad euro 1.233, in applicazione dell'art. 139 comma 1 lett. b) cod. ass. Tali importi sono satisfattivi ed esauriscono l'intero danno non patrimoniale patito da parte attrice, non essendo state dimostrate, per gli effetti di cui all'art. 139 comma 3 cod. ass., né una sofferenza di particolare intensità né l'incisione rilevante del danno biologico su specifici aspetti dinamico-relazionali personali. Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, pertanto, a complessivi 3.888,82 euro. Quanto al danno patrimoniale, deve escludersi la risarcibilidà della somma di 1.300 per ciclo fisioterapico portato dalla fattura emessa da “(omissis) di B.C.” (doc. 13) in quanto come rilevato da parte convenuta (e non contestato da parte attrice) tale ditta (omissis) opera nel campo della promozione pubblicitaria (doc. 2 conv.) sicché non vi è sufficiente prova delle prestazioni di fisioterapia, a differenza invece delle prestazioni di fisioterapia indicate nella fattura di 652 euro di Alessandro Ortelli, fisioterapista (sempre doc. 13). In definitiva, possono riconoscersi le spese sanitarie ritenute congrue dal CTU in misura di 2.324,57 euro, meno i predetti 1.300 euro, oltre 5 euro per la duplicazione del Cd (doc. 14) ed euro 427 per la relazione medico legale ante causam (doc. 16), necessaria secondo l'id quod plerumque accidit per l'impostazione della causa, per un effettivo importo risarcibile di 1.456,57 euro. Le allegate spese di trasporto (doc. 15) non possono essere riconosciute non essendo stata dimostrata la necessità di spostamenti in quelle date e per quei tragitti in relazione alle lesioni derivanti dal sinistro. Nessuna visita o trattamento risulta infatti documentato nei giorni 10, 12, 14, 22, 27 agosto 2019, l'unica visita documentata essendo datata il 19.08.2019 (doc. 4 e pag. 1-2 doc. 13).

Quanto al trasporto dell'8 agosto, l'attore era ricoverato all'ospedale di Alcamo ed è stato dimesso quel giorno sicché non appare coerente un trasporto da Alcamo all'ospedale di Partinico e poi a Mazara del Vallo.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per asserita impossibilità di lavorare nei mesi successivi al sinistro è radicalmente improponibile per estraneità alle voci di danno risarcibili, in via diretta, dall'assicuratore del veicolo vettore ai sensi dell'art. 149 cod. ass. Com'è noto, l'art. 149 cod. ass. prevede la risarcibilità da parte dell'assicuratore del veicolo vettore – in alternativa all'ordinaria risarcibilità da parte dell'assicuratore del responsabile civile ai sensi dell'art. 144 cod. ass. – dei danni materiali al veicolo, dei danni alle cose trasportate e, per quanto di rilevanza in questa sede, del "danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139". Per danno alla persona deve considerarsi, atteso anche l'espresso riferimento all'articolo 139, il danno alla salute di natura prettamente non patrimoniale; può altresì includersi il danno patrimoniale strettamente connesso alla lesione della salute (i.e. le spese mediche) ma non possono ricomprendersi altre voci di danno patrimoniale quali ad esempio il danno patrimoniale da compromissione della capacità lavorativa e, dunque, il danno da mancato guadagno per impossibilità di lavorare nel periodo di tempo successivo al sinistro. Si tratta, infatti, di una voce di danno che riveste una sua precipua autonomia e rilevanza e che non può includersi nel "danno alla persona" strettamente inteso, considerato altresì che il legislatore, nel prevedere la risarcibilità ad opera dell'assicuratore del veicolo vettore del "danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'art. 139" ha voluto evidentemente riferirsi al solo danno previsto dall'art. 139 cod. ass., cioè il "danno biologico per lesioni di lieve entità" (art. 139 cod. ass.), altresì limitando l'esposizione risarcitoria ai modesti danni da lesioni "micropermanenti". L'art. 139, inoltre, esclude espressamente dal danno biologico, ai fini del risarcimento del danno da lesioni di lieve entità, le "ripercussioni sulla … capacità di produrre reddito". Non appare dunque conforme né alla lettera né alla ratio normativa porre direttamente a carico dell'assicuratore del vettore il risarcimento di voci di danno patrimoniale che non sono previste dall'art 139 cod. ass. e che possono essere anche alquanto rilevanti (come nel caso di specie, in cui il petitum a tale titolo è di circa 17.000 euro, su un petitum complessivo di circa 27.000 euro). È certamente vero che, come sottolineato da parte attrice, l'azione ex art. 149 cod. ass. ha la stessa natura e causa dell'azione ordinaria ex art. 144 cod. ass., entrambe fondandosi su un illecito extracontrattuale e rivestendo il contratto assicurativo il mero ruolo di presupposto legittimante, ma ciò nondimeno "a condizione che si tratti di danni al veicolo … ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità)" (Cass. 21896/2017). L'azione ex art. 149 cod. ass. è dunque soggetta alla medesima disciplina (anche processuale, ad esempio in punto litisconsorzio necessario) dell'azione ordinaria ex art. 144 ma nei limiti delle voci di danno espressamente previste dalla legge. E del resto, tale procedura di

risarcimento diretto è finalizzata ad assicurare una maggiore rapidità di tutela proprio nei casi di “modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta” (Cass. 21896/2017) e per voci di danno agevolmente accertabili, sicché appare coerente l'esclusione di voci di danno di valore incerto e potenzialmente anche molto elevato nonché spesso bisognose di un accertamento istruttorio più complesso. Deve, dunque, ritenersi che il danno patrimoniale da lucro cessante per impossibilità di lavorare da agosto a novembre 2019, domandato dall'attore, costituisca una voce di danno del tutto autonoma rispetto al danno alla persona richiamato dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 e, come tale, non azionabile con la procedura di risarcimento diretto.

Ne consegue il difetto di legittimazione passiva di Allianz e dunque l'improponibilità di tale domanda nei suoi confronti.

Il danno non patrimoniale, liquidato in moneta attuale, ammonta dunque a complessivi 3.888,82 euro; a tale somma, deve essere aggiunta, quale stima del danno da mora, una somma pari agli interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, calcolati sulla predetta somma, devalutata alla data del sinistro e poi rivalutata anno per anno, secondo i principi di cui a Cass. S.U. 1712/1995 e Cass. 19987/2016; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.

Al danno patrimoniale di 1.456,57 euro, invece, va aggiunta la rivalutazione dalla data dei singoli esborsi alla sentenza nonché interessi al tasso legale (art. 1284 comma 1 c.c.), stimato equo da questo Tribunale, sulla somma originaria rivalutata anno per anno; sulla somma complessiva così ottenuta decorreranno interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.

Le spese sono compensate per metà attesa la soccombenza reciproca per accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore al petitum e sono poste a carico di Allianz (unica destinataria della domanda di condanna) per la residua metà, liquidata, in applicazione degli importi previsti dal D.M. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore compreso tra 5.200 e 26.000 (considerato il decisum) e previa riduzione per la semplicità della controversia e il valore della causa prossimo al limite inferiore dello scaglione, nella misura di cui al dispositivo.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico di parte attrice per metà e di Allianz per la residua metà, attesa la soccombenza reciproca, ferma la solidarietà nei confronti del consulente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

in parziale accoglimento delle domande di parte attrice,

DICHIARA l'esclusiva responsabilità di P.M. nella causazione del sinistro di cui è causa e per l'effetto,

visto l'art. 149 d.lgs. 209/2005,

CONDANNA Allianz SpA a pagare a S.A.:

- a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 3.888,82, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 26.08.2019 e rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;

- a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 1.456,27, oltre rivalutazione secondo indice Istat dall'esborso alla sentenza e interessi al tasso legale sulla somma rivalutata anno per anno, oltre interessi al tasso legale su tale complessiva somma dalla sentenza al saldo;

DICHIARA improponibile ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/2005, per difetto di legittimazione passiva di Allianz SpA, la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno lavorativo;

PONE le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di parte attrice e di Allianz in parti uguali tra loro nei rapporti interni, ferma la solidarietà di tutte le parti nei confronti del consulente;

COMPENSA le spese di lite tra le parti per metà;

CONDANNA Allianz SpA a rimborsare a S.A. la residua metà, che si liquida in euro 2.000 per compensi (euro 400 per fase di studio; euro 300 per fase introduttiva; euro 600 per fase istruttoria ed euro 700 per fase decisionale) – oltre 15% per spese generali forfetarie, imposte e contributi previdenziali di legge – ed euro 282,92 per esborsi (metà C.U. marche e spese notifica e intimazione testi).

Così deciso in Milano, il 24 aprile 2024

 © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2025